SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

11ª COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 1963

(89ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente LORENZI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE:

« Modificazione delle norme del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relative alla disciplina del servizio farmaceutico » **(845-B)** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e rimessione all'Assemblea):**

PRESIDENTE . . . . *Pag.* 888, 889, 893, 894
CARELLI 888
CAROLI, *relatore* 888, 893
FRANZINI 890
GATTO 892, 893
INDELLI 888
LOMBARI 891
MANCINO 891
PASQUALICCHIO . . . 888, 889, 890, 893, 894
PIGNATELLI 890
SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la sanità* 890, 892
SCOTTI 890
ZELIOLI LANZINI 890

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Alberti, Caroli, Criscuoli, D'Albora, Franzini, Gatto, Giardina, Indelli, Lombardi, Lombari, Lorenzi, Mancino, Pasqualicchio, Pignatelli, Rosati, Samek Lodovici, Scotti, Zanardi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Bonadies e Zelioli Lanzini sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Vaccaro e Carelli.

È presente, a norma dell'articolo 25 del Regolamento, il senatore Zelioli Lanzini.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità Santero.

L O M B A R D I , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e rimessione all'Assemblea del disegno di legge: « Modificazione delle norme del testo unico delle leggi sanita-

rie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relative alla disciplina del servizio farmaceutico » (845-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazione delle norme del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relative alla disciplina del servizio farmaceutico », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

C A R O L I , *relatore*. Osservo innanzitutto che la Camera dei deputati ha modificato il disegno di legge n. 845, approvato dalla nostra Commissione in sede deliberante, introducendovi anche talune norme contenute in un disegno di legge di riforma più generale del servizio farmaceutico, da noi recentemente esaminato in sede referente.

Le modifiche apportate dalla Camera possono anche non soddisfare completamente le nostre aspettative; ritengo tuttavia che il provvedimento meriti di essere approvato perchè costituisce pur sempre un passo avanti verso gli obiettivi che si intendono raggiungere.

P R E S I D E N T E . Desidero anche far osservare che, una volta tanto, il settore interessato si è dichiarato soddisfatto del testo approvato dalla Camera dei deputati.

C A R E L L I . Ho letto con molta attenzione il testo approvato dalla Camera, e debbo riconoscere che in esso qualche cosa di buono c'è, anche se non è tutto quello che avevamo auspicato.

Una manchevolezza molto evidente è costituita dalla mancata corresponsione di una adeguata indennità alle farmacie rurali, come indicata nel disegno di legge approvato, in sede referente, dalla Commissione del Senato. Quel disegno di legge, a mio avviso, rispondeva ottimamente alle esigenze della categoria. Ma il testo approvato dalla Camera costituisce pur sempre un passo avanti, e bisogna non dimenticare che si cammina qui su una strada molto difficile. Propongo pertanto alla Commissione di voler approvare il disegno di legge pervenutoci dalla Camera dei deputati.

I N D E L L I . Onorevoli colleghi, è ben vero che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in esame costituiscono un passo avanti; ma occorre notare che nei confronti del problema delle farmacie rurali non si è tenuto conto di concetti espressi dalla nostra Commissione. A questo riguardo, anzi, si è fatto un passo indietro, perchè nell'articolo 2 si dice che nei Comuni con popolazione inferiore a mille abitanti e nei centri rurali devono essere istituiti dispensari farmaceutici. Come si stabilisce quali sono i centri rurali in cui dovranno essere istituiti tali dispensari?

Il testo dell'articolo 2 non appare, a mio avviso, affatto chiaro, e presenta difficoltà di applicazione.

In ordine a queste ed altre perplessità, pertanto, dichiaro che darò il mio voto favorevole al disegno di legge in esame, auspicando tuttavia che venga al più presto elaborato un provvedimento più preciso e generale.

P A S Q U A L I C C H I O . In primo luogo debbo far osservare ai colleghi che il testo del disegno di legge ci è stato distribuito solo questa mattina, per cui non è stato possibile esaminarlo a fondo. Credo, peraltro, che non si possa procedere alla sua approvazione senza un approfondito esame delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Il disegno di legge è stato assegnato alla Commissione in sede deliberante per motivi di urgenza. Noi medici sappiamo bene cosa significhi « urgenza »; e non mi pare che nel caso in questione si verifichino delle circostanze che giustifichino l'esame « urgente » del disegno di legge. La questione si trascina fin dal lontano 1988, ed è stata sempre oggetto di lunghissimi dibattiti, per cui ritengo che ora un breve prolungamento dell'attesa non possa compromettere il servizio farmaceutico.

Un provvedimento di questa portata, lo ripeto, non può essere approvato senza un approfondito esame; è vero che abbiamo già discusso ampiamente tutti questi problemi, ma è anche vero che il testo che oggi si propone alla nostra approvazione è molto peggiore di tutti quelli che abbiamo avuto modo di prendere in considerazione.

L'allora Ministro della sanità Giardina presentò nel 1959 un disegno di legge per la istituzione di una farmacia ogni tremila abitanti, perchè in quel tempo vi era stata una grande agitazione dei farmacisti non titolari ed il Governo ritenne opportuno intervenire. Noi sappiamo qual'è la situazione: vi sono undicimila farmacie, di molte delle quali, però, sono proprietari società od Enti. Vi sono trentamila farmacisti, di cui solo ottomila sono proprietari di farmacie. Gli altri chiedono continuamente di poter essere ammessi all'esercizio professionale dove ora operano come coadiutori, una sorta di « commessi » dei medicinali.

Il punto di partenza, quindi, fu soltanto la modificazione del rapporto fra farmacie e popolazione. Dopo ampia discussione, la nostra Commissione, come i colleghi ricorderanno, stabilì il rapporto di una farmacia ogni quattromila abitanti. Il disegno di legge da noi approvato è stato modificato radicalmente dalla Camera dei deputati, col ritorno, in pratica, al vecchio rapporto di una farmacia ogni cinquemila abitanti.

Occorre invece considerare che oggi la distribuzione dei farmaceutici è molto più redditizia di una volta. Prima dell'attuale progresso tecnico e scientifico l'esercizio di una farmacia non rendeva molto, perchè era rapportato alla richiesta della popolazione, la quale spendeva poco per i farmaci. Oggi tutti gli abitanti anche del più piccolo borgo, sono consumatori di medicinali. Non dobbiamo neppure dimenticare che quasi tutta la popolazione italiana è assistita dalle mutue. Le farmacie hanno quindi un reddito assicurato. Una industria farmaceutica italiana ha affermato che le vendite di medicinali nell'ultimo anno si sono aggirate sui duecentocinquanta miliardi di fatturato. Le statistiche dimostrano che per ogni farmacia vi è un reddito di venticinque milioni annui. È quindi evidente la necessità di ridimensionare i rapporti tra farmacia e popolazione.

La nostra Commissione aveva adottato una soluzione media senza contrasti. Ora la Camera torna al vecchio rapporto. È vero che il vecchio rapporto è stabilito solo per i comuni fino ai tremila abitanti, ma a mio avviso non è possibile fare questa distinzione.

Questo è il primo punto che desidero sottoporre all'attenzione dei colleghi, ritenendo che si debba tornare al rapporto stabilito dal Senato.

Vi è poi l'annoso problema della trasferibilità delle farmacie. Tutti coloro che sono in possesso della laurea e desiderano divenire titolari di farmacia, con le modifiche apportate dalla Camera relativamente alla trasferibilità delle farmacie vengono delusi nelle loro aspettative.

Basta, a questo proposito, leggere gli articoli 12, 13 e 18, che sono, a mio avviso, inconcepibili. Come si può approvare un testo con queste modificazioni sostanziali che, invece di migliorare il sistema dell'esercizio farmaceutico, lo peggiorano?

Ma c'è di peggio: in base all'articolo 18 le farmacie attualmente di proprietà di società verranno trasferite senza concorso! Ricordiamo che il disegno di legge da noi recentemente approvato adottava princìpi esattamente contrari a questo.

P R E S I D E N T E . L'articolo 18 si richiama all'articolo 13, che detta norme precise per i trasferimenti. Il terzo comma dell'articolo 13, infatti, stabilisce che « il trasferimento può aver luogo solo a favore di farmacista che abbia conseguito la titolarità o che, in almeno un precedente concorso, sia risultato idoneo ».

P A S Q U A L I C C H I O . Sì, ma questa norma viene ad essere resa nulla dalla successiva dettata dall'articolo 20, il quale, in deroga alle disposizioni precedenti, stabilisce che sia consentito fino al 31 dicembre 1964 il trasferimento della titolarità a tutti i farmacisti iscritti all'Albo.

Questa deroga è veramente assurda.

S A N T E R O , *Sottosegretario di Stato per la sanità.* Ma questa norma favorisce i giovani!

P A S Q U A L I C C H I O . Io credo che i punti da me citati siano sufficienti a giustificare la nostra richiesta di non passaggio all'esame degli articoli del disegno di legge. È nostra intenzione richiedere in proposito la votazione a scrutinio segreto.

P I G N A T E L L I . Ho dato uno sguardo generale al disegno di legge trasmessoci dalla Camera, ed ho potuto constatare anch'io che le modifiche introdotte in quella sede hanno gravemente peggiorato il testo da noi approvato. Comunque, la Camera è autonoma e sovrana quanto il Senato, e bisogna rispettare le deliberazioni dei deputati.

Mi sia tuttavia consentito di protestare per la forma usata, irriguardosissima nei nostri riguardi, e cioè per il fatto che il Senato ha inviato questo disegno di legge alla Camera il 21 aprile 1961, e la Camera lo ha rinviato a noi, largamente modificato, l'11 febbraio 1963. Ora, noi, per andare incontro alle giuste esigenze delle categorie interessate e non deluderle, dovremmo approvare il nuovo testo praticamente senza discussione, perchè siamo alla vigilia dello scioglimento delle Camere.

Sarei pronto anche a superare gli ostacoli della mia coscienza di fronte a certe modifiche che non condivido; ma debbo dichiararmi assolutamente contrario al disegno di legge proprio per il rispetto che si deve al Senato della Repubblica.

F R A N Z I N I . Io pure debbo lamentare la situazione in cui siamo stati posti, di dover in tutta fretta approvare questo disegno di legge.

Ho esaminato molto rapidamente il testo modificato dalla Camera, e, per quel poco che ho letto e per quello che ho sentito dai colleghi, pur riservandomi di fare delle osservazioni in sede di discussione degli articoli, debbo dire che ho l'impressione che il disegno di legge, anche se è stato molto peggiorato, possa contribuire a migliorare notevolmente la situazione attuale.

Quindi, anche se condivido molte delle osservazioni dei colleghi, nonchè il biasimo del senatore Pignatelli, penso che voterò a favore del disegno di legge perchè costituisce pur sempre un miglioramento.

S C O T T I . Condivido pienamente le osservazioni del senatore Pasqualicchio. Per quanto concerne l'articolo 18, tengo a far osservare che noi, anche nell'altro provvedimento che abbiamo faticosamente elaborato in sede referente, a proposito delle farmacie di proprietà di case farmaceutiche, avevamo stabilito la decadenza del diritto entro tre anni, dopo di che quelle farmacie sarebbero state poste a concorso.

Il testo modificato dalla Camera stabilisce invece che queste farmacie possano venir trasferite, il che è contrario al principio che noi abbiamo stabilito nel corso di una lunga ed approfondita discussione.

Noi avevamo voluto la fine dei privilegi ventennali, ed ora questi vengono ristabiliti.

Z E L I O L I L A N Z I N I . I colleghi della Commissione hanno espresso quasi tutti il loro dissenso dal testo modificato dalla Camera, e che ci è stato inviato *in extremis* con un sistema che ormai è divenuto abituale e che non ci deve stupire alla vigilia della fine della legislatura.

Prima di venire in Commissione mi sono incontrato con alcuni degli interessati, i quali lamentavano che proprio i più umili collaboratori fossero stati esclusi dai vantaggi che ritenevano di poter finalmente conseguire con l'abolizione completa di ogni privilegio. Ho sentito però anche delle proteste indignate da parte di coloro che ritengono di poter essere eternamente dei privilegiati, in conformità di quei famosi articoli 107 e 369 del testo unico delle leggi sanitarie che arditamente noi avevamo avuto il coraggio di abolire.

Io credo quindi che il disegno di legge nel testo attualmente in esame potrebbe pur sempre costituire una sorta di ponte di passaggio ad una legge che, nel corso della pros-

sima legislatura, i nostri successori potranno elaborare meglio, ma sempre in base ai princìpi fondamentali da noi stabiliti.

Il senatore Scotti ha osservato che i deputati non hanno tenuto conto di taluni princìpi che noi, con unanime consenso, avevamo stabilito di adottare. Questo è vero, ed anche altre osservazioni potrebbero essere fatte in ordine ai singoli articoli; ma prego i colleghi di tener presente che, se noi oggi approviamo questo disegno di legge, lo facciamo soltanto nella speranza di avviare a soluzione definitiva tutti i problemi di cui discutiamo fin dal 1948 e che non sono ancora stati risolti.

L O M B A R I . Noi abbiamo esaminato a lungo il problema delle farmacie, osservando che esse si trovano ancora oggi nello stesso stato in cui si trovavano al sorgere dell'unità d'Italia. In questo campo si sono annidati privilegi come, purtroppo, in tanti altri campi.

Nel corso degli ultimi anni, quasi tutti i problemi sono stati giuridicamente risolti ed inquadrati, ma quello delle farmacie non è stato mai preso in considerazione. Le leggi generali vengono approvate, e restano in vigore per cinque, dieci, quindici o venti anni, durante i quali vengono sperimentate nella loro efficacia, ed eventualmente emendate. Ad ogni modo, quando si legifera, si tende ad apportare un miglioramento alle diverse situazioni particolari; ma purtroppo certe volte una nuova legge non apporta miglioramenti, bensì peggiora la situazione.

Io sono d'accordo che il disegno di legge in esame è ancora incompleto, e che resteranno problemi insoluti, come quello posto dall'articolo 18; ma è pur vero che in esso c'è anche qualcosa di buono, e conviene che noi lo approviamo, pur con le debite riserve, sperando che nel corso della prossima legislatura si possa apportarvi i necessari miglioramenti. Ritengo, infatti, che, anche se il passo avanti è minimo, è sempre opportuno compierlo. Diamo almeno un poco di tranquillità ai farmacisti ed agli ammalati.

M A N C I N O . Io non avrei che da ripetere quanto è stato già detto dai colleghi del mio Gruppo; tuttavia desidero richiamare l'attenzione dei commissari almeno su quei punti che, durante le nostre numerosissime discussioni, hanno rappresentato le questioni di maggior attrito.

Ricordiamo che uno dei punti più discussi fu quello del rapporto tra farmacie e numero degli abitanti. Dopo ampie discussioni si trovò un punto di accordo per ridurre il numero degli abitanti da cinquemila a quattromila per farmacia. Noi sapevamo esservi oltre ventiduemila laureati in farmacia non titolari, che lavorano alle dipendenze dei titolari od in collaborazione con essi. Non ricordo bene i calcoli che allora conducemmo: certo non si risolveva la questione per tutti i laureati, ma tuttavia era un passo avanti. Noi tenemmo anche conto della nuova situazione creatasi con il diffondersi dell'assistenza e della previdenza. Ognuno di noi ricorda tutte le discussioni in ordine alle farmacie rurali ed urbane, ai redditi, ai contributi, eccetera. Pur non risolvendo appieno il problema, ci sforzammo di trovare la migliore soluzione.

Vi era poi l'altra questione, dei privilegi risalenti a ordinamenti legislativi ormai tramontati. Anche su questa questione, dopo lunga discussione, fu trovato un accordo di massima.

Ora, cari colleghi, con le modifiche apportate dalla Camera, probabilmente non potranno essere istituite nuove farmacie: nessuno di noi ha avuto il tempo di fare i calcoli necessari. Questo per quanto riguarda l'articolo 1. Se osserviamo poi gli articoli 12, 13, 18 e 20, dobbiamo concludere che viene ripristinato proprio tutto quanto avevamo cercato di eliminare. I privilegi che avevamo voluto cacciare dalla porta rientrano dalla finestra.

Qualcuno dei colleghi ha detto che dobbiamo approvare il provvedimento anche se non è perfetto; anche il disegno di legge dai noi varato non era perfetto, ma almeno eliminava molti inconvenienti!

Il testo trasmessoci dalla Camera dei deputati non solo ripristina tutto quello che ci eravamo proposti di annullare, ma crea addirittura dei peggioramenti della situazione attuale.

Non dobbiamo dimenticare, onorevoli colleghi, che le maggiori discussioni sono state fatte proprio per eliminare i privilegi delle società titolari di farmacie. Vogliamo ora permettere che, con queste innovazioni, le società restino padrone della situazione, autorizzate peraltro dalla legge a trasferire le farmacie senza regolare concorso?

Io credo che dobbiamo considerare tutto il lavoro che abbiamo fatto — e abbiamo lavorato circa due anni cercando di raggiungere l'accordo sui maggiori contrasti — riflettendo sul fatto che, con queste innovazioni, tutti i privilegi che avevamo annullati praticamente sono ricomparsi, soprattutto a causa dell'articolo 18.

Vorrei pregare, pertanto, gli onorevoli colleghi di non avere fretta e di dedicare un po' di tempo all'esame di questo provvedimento, proprio per evitare che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati ci portino sullo stesso piano della vecchia legislazione.

G A T T O . Vorrei anch'io far rilevare come il testo approvato da questa Commissione abbia subìto dall'altro ramo del Parlamento non il miglioramento che tutti auspicavamo, ma delle modifiche che danno luogo a notevoli perplessità e inducono moltissimi di noi ad esprimere un giudizio negativo.

S A N T E R O , *Sottosegretario di Stato per la sanità.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, è vero che questo disegno di legge, come tutti i disegni di legge in genere, non è perfetto e comprendo benissimo le osservazioni che sono state fatte da ciascuno di voi; lo stesso Governo, del resto, che ha seguito la discussione avvenuta alla Camera in ordine a questo disegno di legge, non è soddisfatto al cento per cento.

Devo dire, per esempio, che in quella sede ho proposto un emendamento tendente a ristabilire l'articolo 1 del disegno di legge presentato dall'allora ministro Giardina, emendamento che è stato respinto per adottare un testo già concordato da un Comitato ristretto. Questo, per dimostrare che anche io potrei dire di non avere avuto la soddisfazione di vedere realizzati taluni intendimenti del Governo.

Devo, tuttavia, fare presente che nel corso della discussione all'altro ramo del Parlamento ho insistito perchè non ci si discostasse dai princìpi fissati dal Senato con il disegno di legge approvato da questa Commissione in sede referente, e mi pare che di ciò sia stato tenuto sovente conto.

Nel testo della Camera, infatti, sono state introdotte delle innovazioni, ma innovazioni che anche il Senato aveva ammesso. Ci sono disposizioni a favore dei giovani, per esempio, per quanto riguarda la valutazione dell'esercizio professionale, che non può superare i 20 anni di attività e che nel primo decennio viene fatta in base a sessanta centesimi di punto per ogni anno, nel secondo decennio in base a dieci centesimi per ogni anno. Si prevede, poi, il concorso per titoli ed esame e basterebbe solo questo per dar valore al disegno di legge.

Sono contemplate anche delle disposizioni, sia permanenti che transitorie, che favoriscono i non titolari, come sono pure favoriti coloro che prestano servizio nelle farmacie rurali. Non è vero, poi, che tutti i privilegi restino in vigore, perchè le maggiori proteste vengono proprio da parte di coloro che si ritengono lesi nei loro privilegi. Penso, infine, che la distribuzione delle farmacie venga migliorata, in quanto entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno banditi i concorsi, e l'onorevole Ricca, relatore di questo disegno di legge alla Camera dei deputati, calcolava che sarebbero da due a tre mila le nuove sedi messe a concorso.

Mi pare che sia ottima cosa creare da due a tremila nuove sedi; è l'inizio di una riforma notevole e credo che il servizio di distribuzione dei medicinali ne sarà molto avvantaggiato.

Si tratta dunque di un disegno di legge il quale, anche se non è perfetto, porta senza dubbio dei miglioramenti considerevoli alla situazione attuale e penso, pertanto, che lo si debba approvare così come è, perchè diventi presto operante, nella certezza di rendere in questa materia un servizio al bene comune del nostro Paese.

CAROLI, *relatore*. Onorevoli colleghi, noi abbiamo affrontato con tutta la buona volontà fin dal primo giorno di questa legislatura lo studio della riforma del servizio farmaceutico, eppure, solo oggi, nel 1963, questo disegno di legge ha potuto completare il suo *iter*. Qualora oggi ci astenessimo dall'approvarlo, le norme vigenti imperebbero ancora per diversi anni, perchè all'inizio della nuova legislatura si ricomincerebbe a studiare il provvedimento e il suo perfezionamento richiederebbe chissà quanto tempo.

Non approvandolo, noi renderemmo vani i princìpi da noi affermati e che sono contenuti nel disegno di legge della Camera, come, per esempio, il concorso per titoli ed esami, l'abbassamento del rapporto tra popolazione e farmacia e tanti altri che sono delle tappe verso la meta finale alla quale vogliamo arrivare.

Qui si è drammatizzato un po' su alcune disposizioni che hanno carattere transitorio e si è criticata l'introduzione del principio della trasferibilità, senza considerare che il trasferimento dovrà avvenire a favore dei titolari di farmacie, per cui ci saranno altre farmacie che si liberano e che si metteranno a concorso.

PASQUALICCHIO. Però l'articolo 20 dice che in deroga alle disposizioni dell'articolo 13 è consentito il trasferimento della titolarità della farmacia a tutti i farmacisti iscritti all'Albo.

CAROLI, *relatore*. La deroga prevista all'articolo 20 è una norma transitoria nel senso che, fino al 31 dicembre 1964, i trasferimenti contemplati nell'articolo 13 sono consentiti a tutti i farmacisti iscritti all'Albo. È chiaro, onorevoli colleghi, che, quando si vuole liquidare una certa situazione che abbiamo sempre deplorato, non si può procedere con un taglio netto, perchè ci sono delle frange che debbono via via sfittirsi.

Sono queste le osservazioni che desidero sottoporre agli onorevoli colleghi, perchè si ritorni a considerare il disegno di legge veramente come un deciso miglioramento della situazione e lo si approvi nella stesura proposta dalla Camera dei deputati.

PASQUALICCHIO. Devo solo dichiarare che questo disegno di legge, il quale porta il nome del ministro Giardina contiene tutto tranne la sostanza del testo originale presentato dal Ministro perchè ha subìto tali modificazioni che ne hanno sovvertito la primitiva stesura.

Devo inoltre fare constatare che tutti i colleghi, i quali sono intervenuti in questa discussione, ritengono che il disegno di legge non esaurisca il problema e lo stesso rappresentante del Governo ha detto: siamo tutti scontenti! Ora, qui non basta dire che siamo scontenti ed è per questo che insisto sulla proposta di non passaggio agli articoli, per cui chiedo la votazione a scrutinio segreto.

GATTO. Noi non ci possiamo opporre alla legittima richiesta del senatore Pasqualicchio la quale, date le perplessità che il disegno di legge ha suscitato nei vari settori della Commissione, permetterà a ciascuno dei Commissari di votare in perfetta coscienza.

PRESIDENTE. Il senatore Pasqualicchio, insieme ad altri sei senatori, ha richiesto che, sulla proposta di non passaggio all'esame degli articoli, la votazione sia fatta a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione, alla quale prendono parte i senatori: Alberti, Carelli, Caroli, Criscuoli, D'Albora, Franzini, Gatto, Giardina, Indelli, Lombardi, Lorenzi, Mancino, Pasqualicchio, Pignatelli, Rosati, Samek Lodovici, Scotti, Vaccaro, Zanardi*).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sulla proposta di non passaggio all'esame degli articoli del disegno di legge n. 845-*B*.

Votanti	19
Maggioranza	10
Favorevoli	9
Contrari	10

(*La Commissione non approva*).

P A S Q U A L I C C H I O . Chiedo, insieme ai senatori Scotti, Mancino, Zanardi e Lombardi, che il presente disegno di legge sia rimesso all'esame dell'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Poichè, a norma dell'articolo 26 del Regolamento, un quinto dei componenti della Commissione ha chiesto che il presente disegno di legge sia discusso e votato dal Senato, il disegno di legge stesso è rimesso alla deliberazione dell'Assemblea.

L'esame del disegno di legge proseguirà pertanto, in sede referente, in altra seduta.

La seduta termina alle ore 11,35.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari